

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si impegna aggiungere le seguenti: a presentarsi una volta al giorno all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza,

7. 6. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza,

7. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per gravi motivi di salute.

7. 10. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per motivi di salute.

7. 11. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: solo per motivi di lavoro o di salute.

7. 8. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: specifica autorizzazione aggiungere le seguenti: per motivi di lavoro o di salute.

7. 9. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ad adoperarsi fino alla fine del comma con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo a favore della vittima del reato, qualora il risarcimento non sia possibile.

7. 14. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ad adoperarsi, in quanto possibile, in con le seguenti: a riparare interamente il danno, anche mediante il risarcimento a.

7. 12. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ad adoperarsi, in quanto possibile, in con le seguenti: ad assicurare un adeguato indennizzo non inferiore alla metà del danno liquidato dal giudice a.

7. 13. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , in quanto possibile,

7. 15. Lussana, Martinelli.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'interessato o.

7. 16. Lussana, Martinelli.

(A.C. 3323 - Sezione 5)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.

(Applicazione della legge).

Sopprimerlo.

10. 1. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: cessano di avere efficacia a partire dal 31 dicembre 2003.

10. 2. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei confronti fino a: pena con le seguenti: ai condannati detenuti se la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

10. 3. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1997.

10. 4. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1998.

10. 5. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 1° giugno 1999.

10. 6. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino alla fine del comma con le seguenti: , con sentenza passata in giudicato, per reati commessi fino al 31 dicembre 2000.

10. 7. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: in stato fino a: pena con le seguenti: con sentenza passata in giudicato, in stato di detenzione.

10. 8. Lussana, Martinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: ovvero fino alla fine del comma con le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.

10. 9. Lussana, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al condannato a cui è concessa la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 1 non si applica la sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale.

10. 10. Lussana, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10-bis. — 1. In via sperimentale le disposizioni della presente legge trovano applicazione fino al 1° gennaio 2004.

10. 01. Lussana, Martinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 10-bis. — 1. In via sperimentale le disposizioni della presente legge trovano applicazione fino al 1° gennaio 2005.

10. 02. Lussana, Martinelli.

(A.C. 3323 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che è opportuno, per aumentare la sicurezza, accompagnare le persone beneficiarie della sospensione della pena detentiva al loro rientro nella società,

impegna il Governo

a predisporre programmi personali di reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella società da far gestire ai soggetti che nella comunità locale già si occupano dei problemi del dopo carcere: comuni, associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc. oltre le strutture competenti per legge.

9/3323/1. Ruggeri.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere le adeguate iniziative normative volte a sospendere l'esecuzione dell'ordine di espulsione di straniere detenute madri, di cui alla legge n. 40 del 2001, nei seguenti casi:

a) quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

d) quando le stesse abbiano stabile domicilio anche in case di accoglienza.

9/3323/2. Pistone, Rizzo, Maura Cosutta, Bellillo, Sgobio.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la concessione della suddetta sospensione;

impegna il Governo

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della entrata in vigore della legge dopo aver verificato che non sussista il pericolo che il condannato commetta altri reati.

9/3323/3. Ballaman.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che nel corso del dibattito è emersa l'esigenza di una più approfondita riflessione in merito ai presupposti indispensabili per la concessione della suddetta sospensione;

impegna il Governo

a valutare se ai fini della concessione del beneficio sia opportuno applicare prioritariamente la norma ai soggetti che al momento della entrata in vigore della legge abbiano dato prova di un effettivo recupero.

9/3323/4. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro socialmente utile.

9/3323/5. Guido Dussin.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quale un servizio di nettezza urbana.

9/3323/6. Rizzi.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti.

9/3323/7. Bricolo.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro socialmente utile.

9/3323/8. Didoné.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 2 anni;

considerato che l'articolo 7 assegna al magistrato di sorveglianza il compito di fissare i giorni e l'orario di presentazione dei condannati che usufruiscano della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché gli uffici dei magistrati di sorveglianza adottino criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per

l'applicazione dell'articolo 7, affinché siano evitate le sperequazioni e sia garantita l'efficienza dei controlli sul comportamento dei condannati.

9/3323/**9**. Polledri.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri;

impegna il Governo

a stipulare sempre ulteriori accordi bilaterali con i Paesi extracomunitari di origine dei reclusi stranieri negli istituti penitenziari, tesi al trasferimento degli stranieri nei paesi di origine per scontarvi la pena.

9/3323/**10**. Vascon.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il provvedimento in esame introduce un meccanismo atto a risolvere solo in modo contingente il problema del sovraffollamento delle carceri;

impegna il Governo

a predisporre un potenziamento del piano di edilizia carceraria per adeguare le disponibilità attuali alle effettive esigenze, secondo le previsioni già contenute nel programma triennale 2003-2005.

9/3323/**11**. Fontanini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quale la manutenzione e conservazione delle strade.

9/3323/**12**. Luciano Dussin.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore dello Stato.

9/3323/**13**. Caparini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore degli enti strumentali pubblici o privati.

9/3323/**14**. Dario Galli.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di attività di ausilio nella prestazione di servizi pubblici erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici o strumentali.

9/3323/**15**. Pagliarini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che la disciplina proposta si configura quale strumento straordinario per far fronte all'emergenza di sovraffollamento delle carceri;

tenuto conto della necessità di adottare misure permanenti per ridurre il numero di detenuti reclusi in carcere;

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure perseguendo l'obiettivo di collegare l'espiazione della pena allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità quali servizi ecologici.

9/3323/**16**. Lussana.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di attività di ausilio dell'ente nazionale per le strade spa, delle Ferrovie dello Stato spa, e delle imprese operanti per conto del genio civile e delle autorità di bacino.

9/3323/**17**. Sergio Rossi.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti mediante lo svolgimento di un lavoro civico retribuito, attraverso mansioni di ordine indicate dal responsabile dell'amministrazione locale a favore della quale viene espletato il lavoro suddetto.

9/3323/**18**. Cé.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore dei comuni.

9/3323/**19**. Ercole.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore di tutti gli enti locali diversi dai comuni.

9/3323/**20**. Francesca Martini.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore delle province.

9/3323/**21**. Gibelli.

La Camera,

esaminato il testo unificato A.C. 3323 - 3386-B recante la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di 1 anno;

considerato che il suddetto testo non prevede misure atte a favorire la rieducazione del condannato;

impegna il Governo

a predisporre specifiche misure atte a garantire il reinserimento sociale dei detenuti attraverso lo svolgimento di un lavoro civico non retribuito a favore delle regioni.

9/3323/**22**. Parolo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (4102)

(A.C. 4102 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

ART. 2.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000,

n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

ART. 3.

(Riqualificazione urbana della città di Palermo).

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

ART. 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

ART. 5.

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

ART. 6.

(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

ART. 7.

(Enti pubblici).

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

ART. 8.

(Disposizioni sull'UNIRE).

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione

delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9.

(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

ART. 10.

(Disposizioni sui consorzi agrari).

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

ART. 11.

(Gestioni fuori bilancio).

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

ART. 12.

(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di

interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

ART. 13.

(Contributi alle famiglie per attività educative).

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 14.

(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

ART. 15.

(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

ART. 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

ART. 17.

(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4102 - Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. *(Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo).* 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista ».

(A.C. 4102 - Sezione 3)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE**

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari ad un milione di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 020. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre

2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***17. 05.** Foti, Ghiglia, Coronella, Airaghi, Garnero Santanché, Leo, Strano, Paolone, Butti, Alboni, Antonio Pepe, Armani, Briguglio.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

***17. 06.** Lupi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2004. La disposizione di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

***17. 012.** Di Giandomenico, D'Alia, Ciro Alfano, Mongiello, Degennaro, Mereu, Tucci, Peretti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. — 1. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

al sesto periodo, le parole: « 31 marzo 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »;

al settimo periodo, le parole: « 30 aprile 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2004 ».

17. 013. Degennaro, Peretti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (*Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità connesse agli acquisti di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.

17. 015. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (*Rinvio dei termini di presentazione della documentazione finale di*

spesa relativa a opere di metanizzazione). — 1. I termini per la presentazione al Ministero della attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.

17. 016. Cosentino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

***17. 017.** Cosentino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis. (Norme in materia di espropriazioni di pubblica utilità) — 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

***17. 018.** Gamba.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 2. — 1 Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la

minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, si intende comprensivo anche delle misure di tutela menzionate nell'articolo 28 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Sul relativo schema di decreto va acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. A tal fine il termine di cui al suddetto articolo 9, come modificato dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 28 febbraio 2004.

Dis. 1. 01. Governo.

(A.C. 4102 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, viene disposta la proroga della sospensione delle procedure di sfratto;

appare opportuno garantire adeguate misure di riequilibrio del disagio abitativo, che non siano limitate esclusivamente alla proroga di disposizioni emergenziali;

la legge 30 aprile 1999, n. 136, ha a tal fine dettato rilevanti norme per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica che, se applicate correttamente, appaiono adeguate a fronteggiare la crisi degli alloggi;

il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 136 del 1999 ha interpretato la disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel senso che la

preferenza per l'assegnazione dei suoli nei piani di zona spetta ai soggetti che avevano la proprietà al momento dell'apposizione del vincolo urbanistico;

appare essenziale fare comunque salvi i diritti acquisiti, riconoscendo la preferenza ai soggetti che ne avevano il diritto,

impegna il Governo

ad interpretare l'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, nel senso che, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano la disponibilità delle aree con atto di acquisto o con contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto, spetta la preferenza ai fini della concessione del diritto di superficie o della concessione in proprietà delle aree.

9/4102/1. Coronella.

La Camera,

valutati gli effetti positivi delle agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio previste al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

impegna il Governo

a prorogare le agevolazioni fino al 31 dicembre 2003.

9/4102/2. Sergio Rossi, Fontanini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, proroga al 30 giugno 2004 le procedure esecutive del rilascio per finita locazione;

non è stato ancora emanato il provvedimento sull'alta tensione abitativa;

tale ritardo genera disagi ai comuni interessati dal problema dell'emergenza casa,

impegna il Governo

ad emanare il provvedimento sull'alta tensione abitativa entro il mese di luglio 2003, essendo scaduti i tempi previsti dalla delibera CIPE adottata in tal senso.

9/4102/3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chianale, Vigni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche legislativi, volti a riconoscere un'opportuna riduzione dell'aliquota IVA in favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nonché per le attività di servizio.

9/4102/4. Strano, La Russa.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva fino al 31 dicembre 2003 per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna.

9/4102/5. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti affinché per i soggetti residenti nella provincia di Catania colpiti dal sisma e dall'attività eruttiva dell'Etna siano sospesi fino al 31 dicembre 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, e affinché nelle stesse aree, in relazione al compimento degli interventi legati alla realizzazione di opere edilizie e al beneficio della misura di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sia autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2003.

9/4102/6. La Russa, Strano.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a prorogare, attraverso opportune iniziative normative, al 30 dicembre 2003 il termine di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

9/4102/7. Foti, Ghiglia, Coronella, Antonio Pepe, Armani, Tarditi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4102-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,

impegna il Governo

a riconoscere un'opportuna riduzione dell'aliquota IVA in favore degli enti locali della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002, per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione, nonché per le attività di servizio.

9/4102/8. Enzo Bianco, Burtone, Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

il terremoto dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato della regione Piemonte e in particolare della provincia di Alessandria;

diversamente da quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, non è stata assunta in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto dell'11 aprile 2003 alcuna iniziativa per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e previdenziali nonché ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e previdenziali, nonché ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003.

9/4102/9. Guido Giuseppe Rossi, Guido Dussin, Parolo.

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: STUCCHI;
VITALI ED ALTRI; LUCIANO DUSSIN ED ALTRI: DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E DELLE
CANDIDATURE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE,
PROVINCIALI E COMUNALI (1619-2451-2676)**

(A.C. 1619 ed abb. - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.

(A.C. 1619 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito

con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro »;

b) all'articolo 106, le parole « con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000 » sono sostituite dalle seguenti « con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elet-